

Ministero delle Finanze - Risoluzione n. 65 del 25 giugno 1998

Oggetto: I.V.A. - Trattamento tributario da riservare al servizio di posta elettronica effettuato da una società privata senza regime di concessione con l'Ente Poste Italiane.

Il dottor ..., con studio in ..., ha prodotto un'istanza alla scrivente per conto della società POSTEL S.p.A, diretta a conoscere il trattamento da riservare, ai fini dell'IVA, al servizio di posta elettronica di cui é in proconto di assumere la gestione.

Il professionista istante ha fatto presente, in premessa, che l'Ente Poste Italiane, già Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni, effettua attualmente un servizio di posta elettronica ibrida denominato PT Postel, articolato nelle seguenti fasi:

1. accettazione della corrispondenza su supporto elettronico;
2. trasmissione di tale corrispondenza, tramite rete elettronica, al centro di stampa più vicino all'indirizzo del destinatario;
3. riproduzione automatica e imbustamento automatico della corrispondenza stessa;
4. consegna al destinatario per mezzo dei normali canali di distribuzione della corrispondenza ordinaria, ossia tramite i postini.

Nel perseguimento di obiettivi di razionalizzazione gestionale, l'Ente Poste Italiane intende affidare il servizio descritto alla propria società controllata, appositamente costituita, POSTEL S.p.A, della quale possiede il 55% del capitale sociale, mentre il residuo 45% é detenuto da Elsag Bailey, divisione di Finmeccanica S.p.A.

Nel futuro assetto di gestione del servizio Elsag Bailey curerà la manutenzione degli impianti di POSTEL S.p.A., di cui già attualmente é incaricata, mentre l'Ente Poste Italiane continuerà per conto del nuovo soggetto societario ad effettuare i servizi di recapito dei supporti cartacei.

Il professionista istante ha fatto altresì presente che lo svolgimento del servizio di posta elettronica per il tramite di un soggetto privato é perfettamente conforme ai dettati della normativa comunitaria sul diritto alla libera concorrenza e ai più recenti sviluppi interpretativi che a tale normativa sono stati impressi dalle sentenze della Corte di giustizia della UE e dalle decisioni della Commissione UE. In particolare, l'istante ha sottolineato che in sede comunitaria gli artt. 86 e 90 del trattato istitutivo delle C.E.E. vengono interpretati quali norme che consentono agli stati membri di mantenere il diritto di esclusiva delle Amministrazioni Postali pubbliche solo limitatamente al servizio di interesse generale costituito dalla raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza, per conto di tutti gli utenti e su tutto il territorio nazionale, a tariffe uniformi ed a condizioni qualitative simili, senza riferimenti alle situazioni particolari ed alla redditività di ogni singola operazione; per gli altri servizi, quali ad esempio quello di posta celere e quello, che in questa sede interessa, di posta elettronica, le limitazioni della concorrenza sono giustificabili solo se i ricavi ritraibili dai servizi stessi sono indispensabili per assicurare l'equilibrio economico necessario allo svolgimento delle attività costituenti il vero e proprio servizio di interesse generale.

Alla luce dei predetti orientamenti il servizio di posta elettronica, che appartiene al novero dei servizi postali speciali, non può essere ricompreso tra quelli esclusivamente riservati alle amministrazioni pubbliche (o ad imprese concessionarie del pubblico servizio). Ne consegue che l'Ente Poste italiane non ha nessun diritto di esclusiva sul servizio in oggetto; né tantomeno potrà averlo, una volta assunto il servizio, POSTEL S.p.A., che neppure potrà agire in regime di concessione per carenza del necessario presupposto del rapporto concessorio, ossia del diritto di esercizio esclusivo in capo all'Ente Poste. In tal senso si é espressa, del resto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, previa approfondito esame del progetto di avvio dell'attività di POSTEL S.p.A., con il provvedimento n. 4971 del 19 maggio 1997.

Per quanto concerne le future modalità di svolgimento del servizio, il professionista istante ha fatto presente che l'Ente Poste fornirà materialmente a POSTEL S.p.A. il servizio di distribuzione e recapito

dei supporti cartacei, ad un prezzo concordato, tale da garantire la copertura dei relativi costi ed una quota di utile.

Tutto ciò premesso, l'istante ha chiesto di conoscere se i servizi resi dalla società POSTEL nei confronti dei propri clienti, aventi ad oggetto il servizio di posta elettronica, possano fruire dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 10, n. 16), del D.P.R. n. 633 del 1972.

Al riguardo, la scrivente fa presente, in premessa, che la soppressa Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte indirette sugli Affari ha chiarito, da ultimo con la risoluzione n. 430032, del 21 febbraio 1990, che la portata dell'art. 10, n. 16), del citato D.P.R. n. 633 del 1972, che include tra le operazioni esenti le prestazioni relative ai servizi postali, va individuata alla luce del chiarimento apportato dall'art. 6 della legge 29 febbraio 1980, n. 31. Sulla base della norma interpretativa citata, l'esenzione dall'IVA per i servizi postali compete solo quando gli stessi sono resi dall'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni, ovvero da imprese operanti in regime di concessione e, in tale ultimo caso, solo limitatamente alla quota parte del corrispettivo il cui importo è pari alla tariffa che sarebbe stata applicata all'utente nel caso in cui il servizio fosse stato reso dall'Amministrazione.

Nel nuovo assetto organizzativo progettato per il servizio di posta elettronica, lo stesso verrà reso da un soggetto privato, POSTEL S.p.A., che, pur essendo caratterizzato dalla partecipazione dell'Ente Poste al capitale sociale, non è titolare di una concessione amministrativa, bensì conduce il servizio in proprio.

Non ricorrono quindi le condizioni per l'applicazione del trattamento di esenzione dall'imposta al servizio complessivo di posta elettronica reso, nel futuro assetto, da POSTEL S.p.A..

Devono invece ritenersi esenti dal tributo, ai sensi del richiamato art. 10, n. 16, del D.P.R. n. 633 del 1972, le prestazioni di distribuzione e recapito dei supporti cartacei che l'Ente Poste Italiane renderà, dietro corrispettivo, a POSTEL S.p.A..

L'Ufficio IVA, che legge per notizia, è pregato di portare a conoscenza dell'istante il contenuto della presente.